

Decreto federale che proroga la partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 66b capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2007²,

decreta:

Art. 1

L'impiego dell'esercito per appoggiare la Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) è approvato fino al 31 dicembre 2011.

Art. 2

Il Consiglio federale può rafforzare a breve termine il contingente svizzero con 50 persone al massimo per un periodo massimo di due mesi nel settore della manutenzione oppure, in caso di aggravamento della minaccia, nel settore della sicurezza.

Art. 3

L'impiego dell'esercito per appoggiare la Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) può terminare in qualunque momento per decisione del Consiglio federale. Il Consiglio federale informa le Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere conformemente agli articoli 150 e 152 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento.

Art. 4

Il 31 dicembre di ogni anno, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta, a destinazione delle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere, un rapporto intermedio sull'impiego della SWISSCOY.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS **510.10**

² FF **2008 407**

³ RS **171.10**

